

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 620

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARDELLI, REICHLIN, GIANNINI, BONIFAZI, ESPOSTO,  
AMICI, BRANCIFORTI ROSANNA, COCCO MARIA, DUL-  
BECCO, GATTI, IANNI, LAMANNA, MARTINO, PETRELLA,  
SPATARO, TERRAROLI, ORLANDO**

*Presentata il 19 ottobre 1976*

### Norme in materia di contratti agrari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende affrontare alcune questioni aperte da tempo e non più rinviabili in materia di contratti agrari, con particolare riferimento alle seguenti:

a) superare il regime di proroga per i contratti di affitto a coltivatori diretti e introdurre la durata minima e certa per gli stessi contratti;

b) modificare alcune norme della legge 10 dicembre 1973, n. 814, relative alla determinazione delle tabelle dell'equo canone allo scopo di adeguare i livelli dei canoni al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuto;

c) consentire ai proprietari di fondi rustici e ai loro figli che siano laureati o diplomati in agraria e che esercitino effettivamente la professione di subentrare nella gestione dei fondi di loro proprietà dati in concessione a qualsiasi titolo;

d) colmare il vuoto legislativo prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 23 aprile 1974, in materia di proroga dei contratti agrari.

Da ogni parte viene segnalata una sostanziale stagnazione nella stipulazione di nuovi contratti di affitto, che si accompagna ad una azione da parte della proprietà rivolta ad ottenere il rilascio dei fondi condotti in affitto con l'offerta di somme rilevanti e con ogni altro mezzo, lecito e illecito. Si ha di conseguenza una riduzione della superficie interessata all'affitto e, in talune zone, una estensione delle aree incoltivate o insufficientemente coltivate.

Le cause di tali negativi fenomeni sono complesse e molteplici. Tra queste hanno certo una loro specifica rilevanza anche il lungo protrarsi del regime di proroga dei contratti di affitto a coltivatori diretti, che risale al 1938, e l'inadeguato livello dei canoni di affitto che si determina in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 814, modificativa della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Ma insieme con queste, altre e forse più incidenti cause concorrono a disincentivare il rapporto di affitto. In primo luogo, quella dell'abnorme lievitazione dei valori fondiari, che non han-

no più nessun riferimento con i livelli di produttività e di reddito della terra e che sono sempre più influenzati da fattori speculativi extra agricoli. La terra, soprattutto se libera da vincoli contrattuali, è diventata un bene rifugio sempre più appetibile e conveniente, anche quando rimane incolta o insufficientemente coltivata, e verso di essa si orientano massicciamente gli investimenti non produttivi che cercano un riparo all'inflazione galoppante. Questo ripropone l'esigenza di introdurre nella legislazione alcune norme rivolte a disciplinare meglio il diritto di prelazione e le operazioni di compravendita delle terre ad uso agricolo.

*Durata dei contratti.* — Già la Camera aveva approvato in data 15 luglio 1975 un disegno di legge che prevedeva la durata di 18 anni dei contratti di affitto a coltivatori diretti. Il disegno di legge è decaduto con lo scioglimento anticipato delle Camere, non avendolo nel frattempo il Senato approvato in seconda lettura. L'esigenza e l'urgenza di riprendere e di dare una soluzione al problema è condivisa da tutte le organizzazioni professionali dei coltivatori diretti.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 107 del 23 aprile 1974 che ripristina le norme già abrogate dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di proroga dei contratti agrari, consentendo ai proprietari concedenti di disdettare i concessionari, affittuari coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso di trasformazioni sul fondo eseguite dal proprietario medesimo, sia pure dietro corresponsione di un indennizzo, sottolinea con rinnovata forza l'urgenza di dare una soluzione al problema della stabilità sul fondo dei coltivatori e, quindi, della durata certa del contratto di affitto.

D'altro canto, nel momento in cui si pone l'accento sulla necessità di una politica delle strutture e dei piani di sviluppo aziendali a norma della legge n. 153 del 1975 di recepimento delle direttive comunitarie, la mancanza di una durata certa dei contratti di affitto a coltivatori diretti diviene un ostacolo fondamentale ad una politica di investimenti pluriennali, con grave pregiudizio per gli obiettivi di sviluppo produttivo in agricoltura.

A questa esigenza intende rispondere l'articolo 1 della presente proposta di legge che, superando il regime di proroga e

le relative cause di cessazione dei contratti agrari, fissa in 18 anni la durata dei contratti di affitto a coltivatori diretti stipulati successivamente all'annata agraria 1963-1964 e di quelli nuovi, in 12 anni quelli stipulati anteriormente all'annata agraria 1944-45 e in 15 anni quelli stipulati tra l'inizio dell'annata agraria 1945-1946 e il termine dell'annata agraria 1963-1964. Resta ferma la facoltà dell'affittuario di recedere dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la risoluzione dei contratti di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata solo nel caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione al pagamento del canone o abbia apportato danni rilevanti al fondo od alle attrezzature o abbia abbandonato la coltivazione del fondo.

*Equo canone.* — L'obiettivo che si propone è quello di adeguare i livelli dei canoni di affitto tenendo conto del tasso di svalutazione della lira intervenuto dalla data di approvazione della legge 10 dicembre 1973, n. 814, ferma restando l'esigenza di assicurare una equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e dei capitali di conduzione investiti. Tale obiettivo non può essere conseguito, ad avviso dei presentatori della proposta di legge, elevando i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale sul piano nazionale, stante le profonde diversità di situazioni esistenti da regione a regione e persino nell'ambito di ciascuna regione.

Si propone, perciò, con l'articolo 2, di affidare alle Regioni il potere di determinare i coefficienti minimi e massimi di moltiplicazione del reddito dominicale nell'ambito dei quali le Commissioni tecniche provinciali determinano le tabelle per i canoni d'affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione dei coefficienti le Regioni dovranno tenere conto della necessità di garantire un'equa remunerazione del lavoro dei concessionari e dei capitali da essi investiti nella conduzione del fondo e di adeguare i livelli dei canoni al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuto.

*Accesso dei tecnici agricoli alla gestione dei fondi di loro proprietà.* — Il problema è posto con forza dalle associazioni di ca-

tegoria interessate, che chiedono la valorizzazione dei laureati e diplomati in agraria anche mediante il riconoscimento del diritto di subentrare nella gestione dei fondi di loro proprietà concessi in affitto o ad altro titolo nel lontano passato.

A questa esigenza, che ha un fondamento reale, rispondono le norme di cui all'articolo 3 della proposta di legge, con le quali si afferma il diritto dei proprietari di fondi rustici e dei membri delle loro famiglie che siano laureati o diplomati in agraria e che esercitano effettivamente la professione di subentrare nella gestione dei fondi di loro proprietà dati in concessione a qualsiasi titolo, subordinatamente ad alcune condizioni che sono chiaramente indicate nello stesso articolo e che non richiedono particolare illustrazione.

*Proroga dei contratti di mezzadria e di colonia.* — Anche a questo proposito la Camera aveva approvato in data 15 luglio 1975 alcune norme poi decadute per lo scioglimento anticipato del Parlamento. Si tratta di colmare il vuoto prodotto dalla sentenza della Corte costituzionale già richiamata, in attesa dell'approvazione di un provvedimento di legge per la trasformazione in affitto dei contratti di mezzadria e di colonia.

Come è noto, la sentenza predetta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ribadito dall'articolo 5-ter, ultimo comma, della legge 4 agosto 1971, n. 592, che abrogavano l'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, e l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, che prevedevano la cessazione della proroga nel caso che il concedente volesse compiere nel fondo radicali e immediate trasformazioni agrarie, la cui esecuzione fosse incompatibile con la continuazione del contratto. Poiché la dichiarazione di illegittimità della norma abrogativa importa, come effetto giuridico, il ripristino della norma abrogata che appare superata nella sua formulazione, occorre dettare nuove norme aggiornate e puntuali. La stessa sentenza ha inoltre dichiarato la illegittimità dell'articolo unico della legge 13 giugno 1961,

n. 527, e dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, nella parte in cui non prevedevano che al concessionario, nei cui confronti fosse stata pronunciata la cessazione della proroga, era dovuto un equo indennizzo.

Con gli articoli 4, 5 e 6 della proposta di legge si intende disciplinare su nuove basi la materia oggetto della sentenza della Corte costituzionale, precisando i casi in cui può essere ammessa la cessazione della proroga e introducendo il diritto ad un equo indennizzo a favore del mezzadro o colono per la perdita dell'avviamento produttivo, anche con riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione.

L'articolo 9 stabilisce che le norme previste dalla presente proposta di legge si applicano a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato o per i quali è in corso l'azione esecutiva per il rilascio. Ove il rilascio sia avvenuto in mancanza di sentenza passata in giudicato, il concessionario ha diritto alla reintegrazione sul fondo. Queste norme vogliono garantire la continuità del rapporto in tutti quei casi, e sono tanti, in cui sono in essere cause, spesso non motivate, di rilascio del fondo.

L'articolo 13 riguarda un problema di procedura a seguito dell'entrata in vigore del nuovo procedimento per le controversie di lavoro, che ha creato confusione in campo agricolo. Si tratta di stabilire senza possibilità di equivoci che tutte le controversie agrarie, comprese quelle in materia di prelazione, sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che le sentenze di sfratto pronunciate dalle Sezioni specializzate agrarie potranno essere eseguite solo dopo il passaggio in giudicato delle sentenze stesse.

Gli altri articoli non richiedono illustrazione risultando chiaramente espliciti nella loro formulazione. Auspichiamo che la presente proposta di legge possa essere sollecitamente esaminata e approvata con il più largo consenso degli onorevoli deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Le norme che prevedono la proroga legale dei contratti agrari e le relative cause di cessazione non si applicano ai contratti di affitto a coltivatore diretto.

La durata dei nuovi contratti di affitto a coltivatore diretto e di quelli in corso è regolata dalle norme della presente legge.

I contratti di affitto a coltivatore diretto, singoli o associati, hanno la durata minima di anni 18, ferme restando le norme di cui all'articolo 12 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Il termine di cui al primo comma del suddetto articolo 12 è ridotto alla metà.

Ai fini della prima applicazione della presente legge, i contratti di affitto a coltivatore diretto stipulati anteriormente all'annata agraria 1944-1945 cesseranno di avere vigore al termine dell'annata agraria 1987-1988 e quelli stipulati tra l'inizio dell'annata agraria 1945-1946 e il termine dell'annata agraria 1963-1964 cesseranno di avere vigore al termine dell'annata agraria 1990-1991.

Per i contratti in corso, compresi quelli per i quali sia stata convenuta tra le parti una scadenza predeterminata e quelli finora soggetti a proroga, i 18 anni decorrono dall'inizio dell'annata agraria successiva alla entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto nel precedente comma. Tutti gli accordi che stabiliscono una diversa durata cessano di avere vigore, anche se fatti in presenza del giudice.

Gli effetti risolutivi previsti dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con legge 22 marzo 1950, n. 114, e modificato dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244, non si applicano alle vendite stipulate dopo l'entrata in vigore della presente legge quando sui fondi venduti insistano affittuari coltivatori diretti. Per gli atti stipulati anteriormente a tale data, quando sia dichiarato con sentenza o concordato che il contratto di affitto ancora in atto cessa di avere vigore, è dovuto all'affittuario per la perdita dell'avviamento produttivo un equo indennizzo, il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale

terrà conto del reddito del fondo, della durata del rapporto e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie. In ogni caso l'indennizzo non può essere inferiore ad un importo corrispondente al 20 per cento del valore del fondo se il contratto di affitto è in vigore da meno di 12 anni, al 25 per cento se è in vigore da più di 12 anni e fino a 15 e al 30 per cento se è in vigore da oltre 15 anni. Il valore del fondo è determinato all'attualità con gli ordinari criteri di stima, considerati i miglioramenti apportati al fondo dall'affittuario.

L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore almeno sei mesi prima della scadenza dell'annata agraria.

Qualora tra le parti intervenga un accordo per la cessazione anticipata del contratto, spetta in ogni caso all'affittuario l'indennizzo di cui al precedente sesto comma.

La risoluzione dei contratti di affitto a coltivatori diretti può essere pronunciata nel solo caso in cui il coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale in relazione al pagamento del canone o abbia apportato danni rilevanti al fondo od alle attrezzature o abbia abbandonato la coltivazione del fondo.

## Art. 2.

L'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814, è sostituito dal seguente:

« La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee.

Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente, la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualità di coltura ed eventuali gruppi di classi individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo e un massimo che saranno determinati dalle Regioni con loro leggi, prevedendo anche l'applicazione di coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati in relazione a condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttività delle aziende non valutati in catasto.

Nella determinazione dei coefficienti di cui al precedente comma, le Regioni dovranno tenere conto della necessità di garantire un'equa remunerazione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e dei capitali di conduzione investiti e di adeguare i canoni di affitto in relazione al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuto.

Nei territori con catasto derivante dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione e all'aggiornamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutate in base al tasso di svalutazione della lira nel frattempo intervenuto e decurtate del 20 per cento.

Nelle zone e nei casi in cui il canone determinato ai sensi del presente articolo risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia, la commissione tecnica centrale, su motivata relazione della commissione tecnica provinciale, impartisce disposizioni agli uffici tecnici erariali affinché pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione d'ufficio dei dati catastali.

Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza provvede la Regione entro tre mesi.

Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini stabiliti dalla presente legge o siano annullate o sospese, l'equo canone è corrisposto in via provvisoria nell'ammontare corrispondente a 60 volte il reddito dominicale dei fondi oggetto del contratto, salvo conguaglio in più o in meno da effettuarsi nel termine di sei mesi dalla determinazione delle tabelle definitive ».

### ART. 3.

Ai fini della prima applicazione della presente legge i proprietari di fondi rustici che siano o abbiano membri della famiglia laureati o diplomati in agraria, che esercitino effettivamente la professione, possono subentrare, con preavviso di almeno due anni, nella gestione dei fondi di loro

proprietà dati in concessione a qualsiasi titolo alle seguenti condizioni:

a) che il contratto di concessione sia in essere da almeno dieci anni prima della sua entrata in vigore della presente legge;

b) che il subentrante si dedichi alla coltivazione del fondo a titolo principale per un periodo non inferiore a sette anni, salvo accertate cause di forza maggiore riconosciute valide dalla commissione tecnica di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1973, n. 814;

c) che il subentrante rilevi a prezzo di stima, a richiesta del concessionario cessante, le scorte vive e morte di proprietà del concessionario stesso insistenti sul fondo;

d) che il subentrante assuma il concessionario cessante e i membri della sua famiglia occupati sul fondo come lavoratori dipendenti a tempo pieno a richiesta degli interessati, qualora la gestione del fondo richieda l'assunzione di manodopera dipendente.

Qualora il subentrante sia proprietario di più fondi che costituiscono aziende economicamente valide, può subentrare nella gestione di un solo fondo. Il diritto di subentrare nella gestione non è consentito quando si tratti di grandi aziende pluripoderali sulle quali siano insediati più concessionari.

Il concessionario cessante ha il diritto alla reintegrazione sul fondo e al risarcimento dei danni qualora il subentrante non ottemperi agli obblighi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente primo comma.

Al concessionario cessante spetta in ogni caso un indennizzo non inferiore a quello di cui al sesto comma del precedente articolo 1.

#### ART. 4.

La lettera a) dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, e la lettera b) del medesimo articolo 1, quale risulta modificata dall'articolo unico della legge 13 giugno 1961, n. 527, sono sostituite dalle seguenti:

« a) se il concedente, che sia in atto coltivatore diretto e ne abbia la piena capacità, dichiara di voler coltivare direttamente il fondo condotto a mezzadria o a colonia e se la capacità lavorativa della

sua famiglia sia all'uopo proporzionata, impegnandosi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore ad anni sette; la stessa norma è applicabile anche se il concedente dichiara di voler far coltivare direttamente il fondo da un figlio, che sia in atto coltivatore diretto e la cui famiglia abbia capacità lavorativa all'uopo proporzionata;

b) se il concedente voglia compiere nel fondo radicali trasformazioni agrarie, incompatibili con la continuazione del rapporto di mezzadria e colonia, in quanto siano eccedenti i poteri che la legislazione attribuisce al mezzadro e al colono e sia dimostrato che il coltivatore non è in grado di eseguire le operazioni colturali che saranno richieste dal nuovo assetto produttivo del fondo trasformato. L'assessore regionale all'agricoltura, su istanza del concedente, sentite le parti, accerta entro 40 giorni le condizioni di cui alla presente lettera b), fissando il termine entro il quale debbono essere compiute le opere di trasformazione. Entro trenta giorni dalla notifica della decisione dell'assessore le parti possono ricorrere al presidente della Giunta regionale. Le parti possono adire l'autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento amministrativo definitivo ».

#### ART. 5.

Salvo casi di forza maggiore, qualora il concedente che abbia ottenuto la cessazione della proroga non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del precedente articolo 4, il mezzadro o colono ha diritto di ottenere o l'immediato rientro nel fondo ed il risarcimento dell'eventuale danno subito, oppure la liquidazione di un indennizzo pari al doppio di quello previsto dal successivo articolo 6.

#### ART. 6.

Qualora sia dichiarata o concordata la cessazione della proroga del contratto per i motivi di cui alla presente legge o per qualsiasi altro motivo previsto dalle leggi vigenti, ad esclusione di quello di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, è dovuto al mezzadro o colono in ogni caso, per la perdita dell'avviamento produttivo,



anche con riferimento ai principi dell'articolo 36 della Costituzione, un equo indennizzo il cui ammontare è determinato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice, il quale terrà conto della quota di ripartizione dei prodotti ed utili, del reddito del fondo, della durata del rapporto, delle trasformazioni e delle migliorie apportate al fondo dal mezzadro o dal colono e di tutti gli altri elementi di giudizio ricorrenti nella specie.

L'indennizzo di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a quello di cui al sesto comma dell'articolo 1 della presente legge.

#### ART. 7.

L'opposizione alla proroga dei contratti di mezzadria e colonia non può essere esercitata quando sia stata autorizzata la esecuzione di innovazioni ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, numero 756, e se sia stato presentato e approvato un piano di sviluppo aziendale ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153.

#### ART. 8.

Il conduttore, mezzadro o colono, al quale siano stati riconosciuti indennizzi o rimborsi al momento del rilascio del fondo, ha diritto di ritenzione del fondo stesso fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito. L'eccezione può essere opposta anche al momento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio.

#### ART. 9.

Salvo quanto stabilito dal sesto comma del precedente articolo 1, la presente legge si applica a tutti i rapporti in atto anche se oggetto di controversia giudiziaria non definita con sentenza passata in giudicato o per i quali è in corso l'azione esecutiva per il rilascio. Ove il rilascio sia avvenuto in mancanza di sentenza passata in giudicato, il concessionario ha diritto alla reintegrazione sul fondo.

Nelle sentenze che pronunciano in materia di rilascio dei fondi non sono applicabili gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile.

ART. 10.

Le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e all'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508 si applicano anche nel caso di recesso previsto dall'articolo 14, ultimo comma, della legge 15 settembre 1964, numero 756.

ART. 11.

Tutti i contratti con i quali vengono concessi fondi rustici per la coltivazione e per l'allevamento del bestiame, sono soggetti alle disposizioni dettate per l'affitto nel caso in cui i concessionari corrispondano al concedente somme di denaro o quantitativi di prodotti anche se a titolo di rimborso di imposte o di spese di gestione.

Tutti i comodati relativi a fondi rustici stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge sono trasformati in contratti di affitto senza necessità di richiesta del comodatario e il canone relativo è fissato provvisoriamente nell'ammontare pari a 60 volte il reddito dominicale del fondo, salvo il diritto delle parti alla determinazione giudiziale dell'equo canone.

ART. 12.

Dopo il terzo comma dell'articolo 11 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è inserito il seguente:

« Ove per l'espletamento delle opere si rendano necessari permessi, concessioni o autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione, ovvero finanziamenti per l'esecuzione delle opere stesse ai sensi delle norme vigenti in materia, l'affittuario può provvedervi direttamente dandone comunicazione al locatore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ».

ART. 13.

Sono di competenza delle Sezioni specializzate agrarie, istituite con legge 2 marzo 1963, n. 320, tutte le controversie relative ai contratti agrari di qualsiasi specie e natura.

Sono, inoltre, di competenza delle predette Sezioni tutte le controversie in ma-

teria di prelazione e di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817.

In tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dettate dal titolo IV, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Il collegio giudicante potrà delegare la istruttoria della causa ad un componente magistrato. Il n. 2 dell'articolo 409 del codice di procedura civile è abrogato.

Le sentenze di sfratto pronunciate dalle Sezioni specializzate agrarie potranno essere eseguite solo dopo il passaggio in giudicato delle sentenze stesse e comunque sempre al termine dell'annata agraria corrispondente.